



**REGIONE
LAZIO**



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE LAZIO

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DEFINIZIONE PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI RFI

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, l'Ing. Christian Colaneri, nato a Sulmona (AQ) il 07/03/1973, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale Rep. N. 88247 Rogito n.25920 per atto del notaio Paolo Castellini del 22.03.2024, domiciliato per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma (di seguito per brevità "RFI"),

E

Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, codice fiscale 80143490581 e Partita IVA 02128631005, per la quale interviene nel presente l'Ing. Wanda D'Ercole, nata a Chieti il 22 marzo 1963, nella sua qualità di Direttore ad interim della Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio, munita dei necessari poteri giusta delega del Presidente della Regione Lazio conferita con nota prot. n. 0971896 del 28 settembre 2026, (di seguito, per brevità, "Regione"),
di seguito congiuntamente definite le "*Parti*",

PREMESSO CHE

1. Regione, ha, quali obiettivi, quelli di:

- promuovere lo sviluppo di un sistema della mobilità sostenibile fondato sulla progressiva integrazione tra trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale, mobilità attiva e servizi di mobilità condivisa, favorendo il riequilibrio modale a favore del trasporto collettivo;

- migliorare l'accessibilità alle stazioni ferroviarie regionali e ai relativi poli di interscambio, incrementando la connettività tra il sistema ferroviario e i principali attrattori di mobilità del territorio;
 - favorire la pianificazione coordinata degli interventi infrastrutturali e dei servizi di trasporto nell'ambito delle aree di stazione, in collaborazione con RFI, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali competenti;
 - contribuire alla riduzione della congestione veicolare, delle emissioni climalteranti e dei consumi energetici attraverso il potenziamento dell'intermodalità e dell'utilizzo del trasporto ferroviario quale asse portante della mobilità regionale;
2. RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria, è la società del Gruppo FS Italiane cui sono affidate, ai sensi dell'Atto di Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 138-T del 31/10/2000, la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura, il coordinamento del processo di allocazione della capacità dell'infrastruttura, l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico.
 3. È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dell'attrattività dell'area di stazione.
 4. RFI, con il Piano Integrato Stazioni (PIS), sta progressivamente riqualficando le stazioni con l'obiettivo di incrementare il livello di integrazione con il trasporto pubblico locale, con la mobilità ciclopedonale, con i nuovi servizi di mobilità condivisa e/o elettrica e con i parcheggi di scambio. Il Piano prevede il miglioramento dell'accessibilità interna alle stazioni attraverso un design inclusivo e senza barriere architettoniche, nonché la crescita di attrattività, funzionalità, qualità e sicurezza degli spazi interni ed esterni.
 5. Con il Piano Commerciale RFI intende intensificare il dialogo con gli stakeholder, in primis Istituzioni, Enti Territoriali ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle stazioni i sistemi di mobilità collettiva, condivisa e attiva presenti sul territorio.
 6. Il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci del MIT (DSMF, 29 Dicembre 2021 - aggiornamento 2026) illustra le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci riferite alla

modalità ferroviaria; definisce inoltre, al fine di far convergere verso le stazioni i diversi sistemi di mobilità, interventi tesi a favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie secondo una gerarchia che privilegia la mobilità attiva, pubblica e condivisa ed è adeguata al contesto territoriale di riferimento.

7. Secondo i principi delineati nel DSMF del MIT, RFI ha avviato tavoli tecnici paritetici con Regioni e Province Autonome (PA) finalizzati alla redazione di Linee di Indirizzo di scala nazionale che definiscono i principi per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie proponendo per ogni modo di trasporto soluzioni e input capaci di orientare le scelte alla base della pianificazione e della progettazione delle infrastrutture a servizio della mobilità.
8. In data 09/08/2024 RFI e Regione hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, individuata ed espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Il citato Accordo Quadro prevede inoltre, in rif. all'Art. 2 pt. VII, la «Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto».
9. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 812 del 17/09/2026 è stato approvato lo Schema di Protocollo di Intesa tra Regione e RFI avente ad oggetto la "Definizione Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle Stazioni Ferroviarie di RFI".

CONSIDERATO CHE

1. Per conseguire l'obiettivo di sviluppare con maggiore efficacia l'integrazione modale, oggetto del presente Protocollo, è necessario ipotizzare una pianificazione progettuale che interessi l'intera area di interscambio di ogni stazione.
2. L'area di interscambio di una stazione ferroviaria interessa l'insieme strutturato degli spazi interni ed esterni alla stazione, funzionalmente e fisicamente connessi, destinati alla circolazione, alla sosta breve e alla distribuzione dei flussi pedonali, che consentono il trasferimento delle persone tra infrastruttura ferroviaria, altri sistemi di trasporto, contesto urbano, principali attrattori di mobilità, rappresentando dal punto di vista tecnico un sistema unitario di spazi progettato per garantire la continuità dei percorsi pedonali, la transizione modale, la connessione città-stazione.

3. Facendo seguito a quanto riportato nelle Premesse, Regione e RFI riconoscono l'opportunità di sviluppare un Programma analitico, che a partire dallo stato attuale definisca possibili sviluppi per l'integrazione modale, la vivibilità e l'accessibilità alle stazioni ferroviarie.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati, anche solo richiamati, e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa (d'ora in poi, "*Protocollo*").

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti intendono disciplinare le modalità per il perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, al fine di assicurare un più efficiente interscambio, una migliore attrattività del sistema del trasporto pubblico e una migliore esperienza di viaggio per gli utenti.

1. L'obiettivo è quello di condividere tra le *Parti* gli obiettivi programmatici volti al miglioramento della qualità e dell'attrattività delle stazioni nonché del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie, per individuare soluzioni e indirizzi condivisi per la realizzazione di nuove stazioni e il miglioramento di quelle esistenti, finalizzate al potenziamento dell'accessibilità e dell'attrattività delle stazioni ferroviarie e ad aumentare la connettività e l'integrazione tra il treno e i diversi modi di trasporto, compresa la pedonalità, assicurando una migliore risposta in termini di qualità, efficienza, innovazione e sostenibilità alla domanda di mobilità delle persone.
2. Per il conseguimento dell'obiettivo le *Parti* lavorano insieme alla stesura di un Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI (d'ora in poi, "*Programma*"), strumento di pianificazione congiunto che analizza le stazioni presenti in regione, e i relativi contesti di riferimento, per comprendere il livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alle singole stazioni e indirizza le *Parti* nell'individuazione di scelte e azioni per una più efficace integrazione modale.

L'individuazione delle azioni e degli interventi non comporta automatica disponibilità o concessione di aree di proprietà RFI, che rimangono soggette alle successive verifiche tecnico-economiche, di compatibilità con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e alla disponibilità delle necessarie risorse.

3. Le linee di indirizzo RFI-Regioni/PA citate in premessa costituiscono parte integrante del *Programma*.
4. Le azioni individuate nel *Programma* potranno essere oggetto di successivi accordi tra le *Parti* e i diversi EE.LL. interessati (ciascuno per propria pertinenza amministrativa e funzionale) per disciplinare la realizzazione di ciascun intervento regolando oneri, finanziamenti, competenze e ruoli relativi alla progettazione, realizzazione, presa in carico e gestione di opere e servizi.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Nell'ottica del raggiungimento delle finalità di cui al presente *Protocollo*, le *Parti* si impegnano reciprocamente a istituire un tavolo tecnico permanente RFI-Regione volto alla:

- redazione e approvazione congiunta del *Programma* e dei suoi successivi aggiornamenti;
- condivisione e aggiornamento di banche dati di carattere trasportistico, demografico, sociale etc. e sistemi informativi funzionali alla redazione del *Programma*;
- messa a sistema della programmazione delle *Parti* che interessa l'ambito di stazione ai fini della possibile co-pianificazione di interventi e condivisione di informazioni relative a eventuali iniziative di terzi sugli ambiti di stazione;
- individuazione e messa a sistema di eventuali risorse economiche, ove possibile, per co-progettare e realizzare interventi in ambito stazione, coerenti con le risultanze del *Programma*;
- individuazione di soluzioni per minimizzare i tempi approvativi, autorizzativi e attuativi degli interventi sugli ambiti di stazione.

Regione si impegna a:

- coinvolgere, se del caso, Comuni, Città Metropolitane e altri stakeholder istituzionali per un efficace conseguimento degli obiettivi previsti e se necessario, al fine della realizzazione di ciascuna opera, per disciplinare gli aspetti attuativi, stipulare specifici Accordi e/o Convenzioni;
- assumere gli esiti del *Programma* quale riferimento per orientare la pianificazione regionale/provinciale, degli Operatori e degli Enti Locali;

RFI si impegna a:

- coordinare gli incontri con altre Direzioni di RFI o Società del Gruppo per un efficace conseguimento degli obiettivi previsti e se necessario, al fine della realizzazione di ciascuna opera, per disciplinare gli aspetti attuativi o stipulare specifici Accordi e/o Convenzioni.

Le *Parti* si impegnano, secondo modalità paritetiche, alla stesura condivisa del *Programma* entro 12 mesi dalla firma del *Protocollo* stesso, termine eventualmente prorogabile di comune intesa tra le *Parti*.

Le *Parti* si terranno reciprocamente aggiornate sulle fasi di attuazione del *Programma* relativamente agli impegni di propria competenza. Il *Programma* sarà periodicamente aggiornato e integrato di comune intesa tra le *Parti* con modalità e cadenze temporali definite all'interno dello stesso *Programma*.

Art. 4 - Modalità operative e fasi analitiche

A partire dalla messa a sistema dei dati condivisi fra le *Parti* e dalla reciproca condivisione di eventuali iniziative progettuali programmate sulle stazioni (come definito all'Art.3), le fasi analitiche del *Programma* prevedono:

- l'elaborazione di un quadro conoscitivo delle stazioni della rete regionale;
- l'analisi delle caratteristiche territoriali e delle dinamiche di mobilità di ciascuna stazione, con riferimento a tutti i sistemi di trasporto, inclusa la pedonalità;
- l'individuazione di azioni - differenziate in base al contesto ferroviario e urbano di riferimento - finalizzate alla definizione o ridefinizione degli spazi pubblici attorno alle stazioni (secondo i principi delineati nelle citate linee di indirizzo), da destinare alla sosta dei sistemi di mobilità, comprensive della valutazione delle aree da destinare alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Il *Programma* studia pertanto il livello di connettività di ciascuna stazione con l'esterno nonché il grado di integrazione della stazione stessa nel tessuto urbano circostante, identificando le azioni maggiormente efficaci e coerenti con i seguenti obiettivi strategici:

- garantire l'accessibilità universale negli ambiti di stazione;
- connettere le stazioni ai poli attrattori e ai nodi di trasporto presenti nei contesti territoriali di riferimento;
- massimizzare la captazione della domanda di mobilità nei bacini di riferimento;
- migliorare l'integrazione modale fra tutti i servizi di mobilità in accesso alle stazioni ridefinendo gli spazi esterni;
- valorizzare l'interscambio tra treno, mobilità attiva, pubblica e condivisa.

Art. 5 - Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi

Il presente *Protocollo* non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori, ma l'impegno delle *Parti* di contribuire alla copertura dei costi dei successivi interventi con le risorse finanziarie che eventualmente si renderanno disponibili nell'ambito della programmazione di RFI, Regione ed EE.LL.

Art. 6 - Durata e modifiche

Il presente *Protocollo* è efficace e valido tra le *Parti* dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2031.

Alla scadenza, esso si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata e alle medesime condizioni, salvo diversa comunicazione scritta da parte di una delle due *Parti* da trasmettersi a mezzo PEC entro 90 giorni dalla scadenza. Il presente *Protocollo* può essere modificato solo per iscritto e di comune accordo tra le *Parti*.

Art. 7 - Gruppi di Lavoro

Per l'attuazione degli scopi previsti dal presente *Protocollo* verranno costituiti uno o più Gruppi di lavoro (d'ora in avanti, *GdL*) congiunti RFI-Regione. Ciascuna delle *Parti* provvederà a comunicare - in forma scritta - all'altra Parte, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla sottoscrizione del *Protocollo*, i nominativi dei membri che andranno a costituire i *GdL*.

I *GdL* dovranno essere operativi dal giorno successivo alla formalizzazione scritta dei nominativi e si riuniranno, anche in videoconferenza, con cadenza pianificata dai *GdL* stessi.

Compito primario del *GdL* è lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, individuando le azioni più efficaci per i diversi ambiti di stazione, al fine di predisporre uno strumento analitico di supporto ai successivi eventuali processi decisionali e progettuali.

Art. 8 - Divieto di cessione

È vietata la cessione, anche parziale, del presente *Protocollo*.

Art. 9 - Referenti e Comunicazioni

Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente *Protocollo*, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari dello stesso le seguenti figure:

- Per Regione

Dirigente Area “Gestione del trasporto ferroviario e del trasporto delle merci. PRMTL”

della Direzione Regionale “Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio”

- Per RFI

- *Responsabile Struttura Pianificazione e Sviluppo Servizi Intermodali*

- *Responsabile Struttura Sviluppo e Infrastrutture Area Centro Sud Tirrenica*

della Direzione Strategie, Sostenibilità e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture

Qualsiasi comunicazione relativa al presente *Protocollo* dovrà essere inviata agli indirizzi di seguito indicati:

- Per Regione

trasporti.territorio.demanio@pec.regione.lazio.it

- Per RFI

rfi-dsp@pec.rfi.it

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Le *Parti* possono recedere dal presente atto mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni.

L'intervenuta risoluzione del presente *Protocollo*, sia che avvenga ai sensi del presente articolo o in base alle norme generali del Codice civile (art. 1453 e ss.), obbliga reciprocamente ciascuna delle *Parti* a definire in buona fede le attività in corso ponendo in essere ogni attività necessaria alla definizione dei rapporti pendenti.

Art. 11 - Clausola di Trasparenza

Le *Parti* espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente *Protocollo*;
- b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente *Protocollo*;
- c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del presente *Protocollo* rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero le *Parti* non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti con il presente articolo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Clausola di integrità

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

Regione dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di RFI e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui Regione potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

Regione si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.

Regione prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale ovvero tramite i canali indicati nell'Accordo.

La violazione da parte di Regione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di RFI e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del *Protocollo* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 13 - Trattamento Dati Personali

Le *Parti* si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente *Protocollo*, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente *Protocollo*, le *Parti* prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it sezione privacy.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Qualora, ai fini dello svolgimento del *Protocollo*, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le *Parti* valuteranno le modalità adeguate di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 14 - Diffusione dei contenuti del Protocollo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle *Parti*, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati

stampa, eventi, etc.) dei contenuti del presente atto, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

Per tutta la durata del *Protocollo* le *Parti* si impegnano, per sé medesime, inclusi i propri dipendenti, consulenti e fornitori, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i contenuti del presente *Protocollo*. Tale obbligo di riservatezza dovrà essere osservato dalle *Parti* con un grado di cura e attenzione non inferiore a quello usato per la tutela delle proprie informazioni e documenti confidenziali. Le *Parti* si impegnano, altresì, a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente *Protocollo*, le informazioni relative a fatti, atti e programmi che vengano messi a sua disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione del *Protocollo* stesso. È fatto divieto per le *Parti* di realizzare, ovvero di autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente *Protocollo*. Il presente obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del *Protocollo* e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese in occasione del *Protocollo* non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 16 - Registrazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, il presente *Protocollo* sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 17 - Controversie e Foro competente

Le *Parti* si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del *Protocollo*.

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un componimento bonario entro un tempo congruo, le *Parti* sono libere di intraprendere le iniziative ritenute opportune a tutela delle proprie ragioni, convenendo fin d'ora che ogni controversia insorta in dipendenza o conseguenza del presente *Protocollo*, ivi comprese quelle attinenti all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione dello stesso, sarà devolute in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

05/10/2026

Per la Regione Lazio - Ing. Wanda D'Ercole

D'ERCOLE WANDA
2026.10.05 16:30:37
CN=D'ERCOLE WANDA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-60143490581
RSA/2048 bits

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Ing. Christian Colaneri

CHRISTIAN COLANERI

Firmato da CHRISTIAN
COLANERI
Data: il 05/10/2026
alle 16:03:29 CEST